



REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DI UN MEMBRO EFFETTIVO E UN SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci del Fondo è costituito da due componenti effettivi e due supplenti di cui la metà eletta dall'Assemblea Ordinaria, da una lista di almeno tre candidati che abbiano i requisiti di legge e l'altra metà nominata da IBM Italia S.p.A.

2. L'elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci eletti avviene con le seguenti modalità: per l'elezione si procede mediante liste presentate dai Delegati dell'Assemblea (in assenza delle liste presentate dall'Assemblea sarà cura del CdA proporre all'Assemblea due nominativi), eletti e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati eletti o dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale;

ciascuna lista deve contenere i nomi dei candidati a Sindaco effettivo e supplente; risulterà eletto il candidato a Sindaco effettivo quello che avrà ricevuto il maggior numero di voti; il candidato a Sindaco classificato secondo in termini di voti assumerà la carica di Sindaco supplente. Il candidato a Sindaco che rivesta già la carica di delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.

La presentazione della lista avviene in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha all'ordine del giorno la convocazione della Assemblea ordinaria dei delegati per la approvazione del bilancio annuale. Oppure, in occasione di elezioni straordinarie, su richiesta del CdA.

Il Direttore Generale del Fondo, su delega del Consiglio di amministrazione, verifica che i candidati presentati siano in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno della Assemblea ordinaria l'elezione del Sindaco.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere eletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.